



COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 DI DATA 08/07/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO, DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CAVALLI SULLE SPIAGGE DEL LAGO DI LAGOLO IN COMUNE DI MADRUZZO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimozioni e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni di animali d'affezione e cavalli sulle spiagge del lago di Lagolo nonché per la circolazione indisciplinata e pericolosa per l'incolumità pubblica di detti animali;

Vista l'ordinanza sindacale n. 85/2017 che, tra l'altro, fa espresso divieto di "lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche ad uso pubblico e di pubblico passaggio, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;" e di "condurre o lasciar vagare cani nei parchi pubblici, giardini, aiuole, spiagge e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione ad esclusione delle aree recintate predisposte a tale uso";

Ritenuto di dover provvedere a risolvere tale problema disciplinando la circolazione e l'accompagnamento dei suddetti animali vietandone l'ingresso nelle spiagge nonché in acqua nelle aree riservate ai bagnanti, riservando delle aree di spiaggia ad essi appositamente dedicate;

Ravvisata pertanto l'esigenza di adottare apposito provvedimento a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano, volto a impedire il verificarsi di tali episodi;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 689 del 24/11/1981;

Vista la legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 – protezione animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

ORDINA

- 1) Nel periodo compreso tra il **01 giugno e il 31 agosto di ogni anno, dalle ore 08:30 alle ore 20:30 il divieto di introdurre nelle spiagge del lago di Lagolo gli animali d'affezione e i cavalli come evidenziato nell'allegata planimetria in colore rosso.**

Al rispetto di tale divieto sono esonerati gli accompagnatori dei cani guida per ciechi (L. 25 agosto 1988 n. 376), i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile e di salvamento quando utilizzati per servizio;

- 2) **Il libero accesso senza limiti di orario ad animali d'affezione e cavalli nelle spiagge ad essi riservate come evidenziato nell'allegata planimetria in colore verde**, con l'obbligo della rimozione delle eventuali deiezioni: a tal fine i conduttori dovranno essere dotati di idonea attrezzatura. Nelle suddette aree i cani potranno essere tenuti liberi anche senza guinzaglio e museruola solo esclusivamente sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori. L'introduzione dei cavalli dovrà avvenire con prudente andatura al passo e la loro conduzione dovrà essere tale da non causare molestie o danni a cose e persone. Resta inteso che il Comune declina ogni e qualsiasi forma di responsabilità civile e/o penale nonché eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza della condotta dei suddetti animali;
- 3) **Che sia concesso anche ai cani di salvamento acquatico l'accesso nella spiaggia del lago di Lagolo adiacente il pontile antistante il parco giochi, come evidenziato nella planimetria allegata sulla particella fondiaria n. 876/8 CC Calavino e che sia loro riservata tale area comunale ai fini addestrativi e di salvataggio; resta inteso che la loro presenza sulle zone vietate è autorizzata qualora si rivelasse necessaria al fine del salvamento dei bagnanti;**
- 4) Le violazioni alla presente ordinanza e l'inosservanza, anche di una sola delle disposizioni sopra indicate sono punite, fatte salve le disposizioni penali in materia, con la sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00;
- 5) Sarà ammesso il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, al Comune di Madruzzo, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 della somma pari al doppio del minimo o al terzo del massimo, secondo la condizione più favorevole al trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;
- 6) Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza della presente ordinanza gli organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 7) Sono abrogati eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE

- Che all'accesso delle spiagge sopra menzionate ed evidenziate in planimetria allegata in colore rosso per quanto concerne le aree comunali ove vige il divieto di accesso agli animali sopradetti e in colore verde per quanto concerne le aree riservate agli stessi sia apposta a cura del cantiere comunale idonea segnaletica atta a pubblicizzare le disposizioni della presente ordinanza.
- Che all'accesso delle spiagge sopra menzionate ed evidenziate in planimetria allegata in colore azzurro sia apposta a cura della FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO – DELEGAZIONE TRENTO ALTO ADIGE idonea segnaletica atta a pubblicizzare le disposizioni della presente ordinanza.

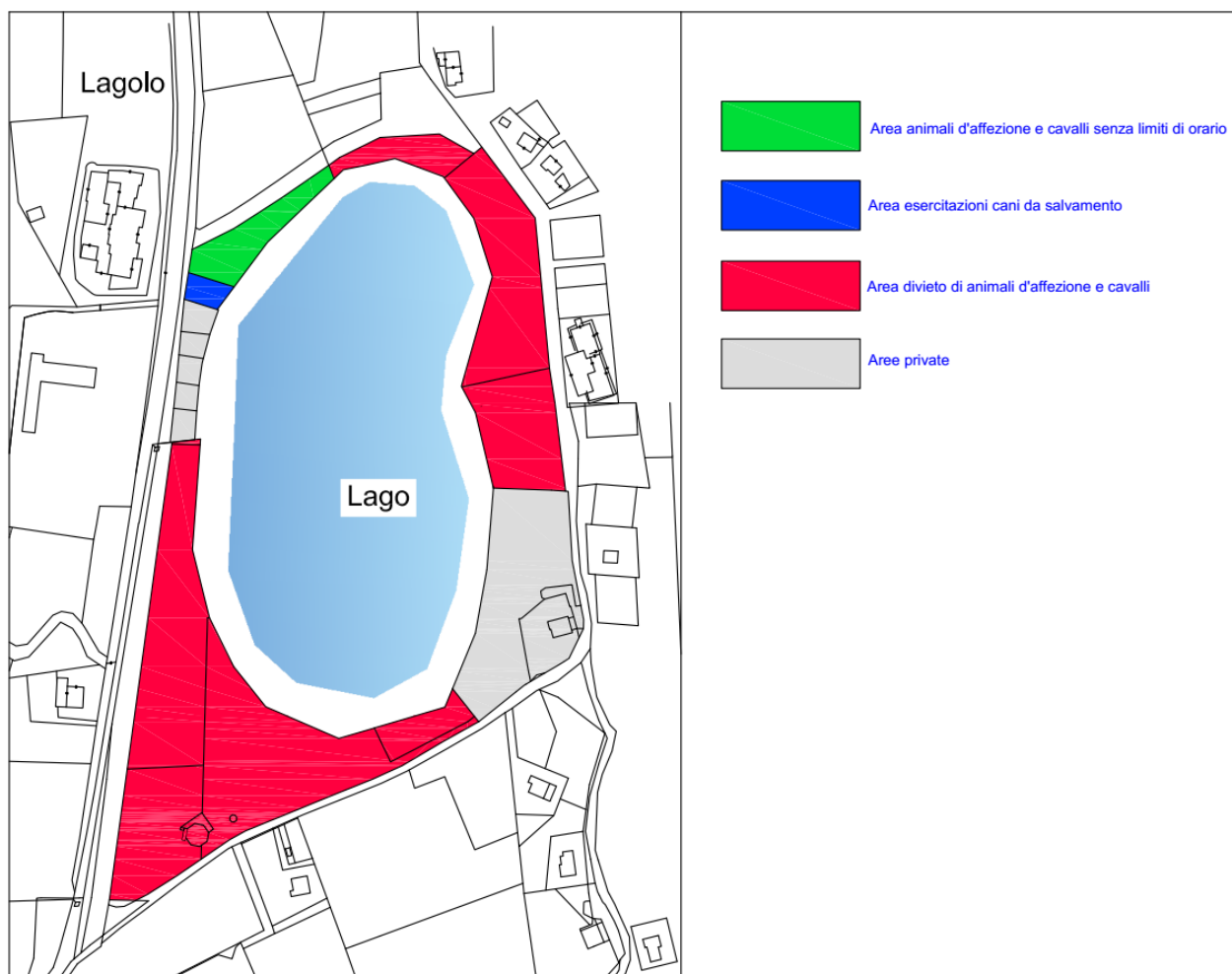
- Che la presente ordinanza venga divulgata mediante affissione agli albi comunali, nonché alla Stazione Carabinieri di Madruzzo (Lasino) e alla Polizia Locale, che provvederanno all'esecuzione della stessa.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale al T.A.R. di Trento
- in alternativa, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo comunale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza sarà affissa agli albi comunali, trasmessa alla Stazione Carabinieri di Madruzzo, ai Custodi Forestali, al Corpo Forestale Provinciale, alla Federazione Italiana salvamento acquatico, al servizio spiagge sicure e alla Polizia Locale per l'opportuna esecuzione.



Il Commissario Straordinario
Dott. Mariano Bosetti